



Ai Al RUP Ing. Fabio Arena Oopp.siciliacalabria-uff1@pec.gov.mit.it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) protocollo@pec.anticorruzione.it

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI 10/11/2021 U-nd/8001/2021

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Messina ordine.messina@ingpec.eu

Oggetto: Pratica CNI n°3366714 – "Lettera d'invito di affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva concernente gli interventi di m.s. finalizzati all'adeguamento architettonico, edile ed impiantistico del posto fisso della polizia di stato sito a Tortorici (me)."

Spett.le Responsabile,

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara non risultano chiare e, pertanto, non è possibile verificare se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

In particolare, si richiedono chiarimenti in merito all'applicazione di una unica ID opere, in difformità a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 17/06/2016, e la conseguente mancata suddivisione del quadro economico nelle categorie costituenti l'opera. L'erronea applicazione di un'unica ID opere, oltre a determinare una sottostima della base d'asta e quindi un ribasso fittizio, falsa i riferimenti necessari per la definizione dei requisiti tecnici dei concorrenti, rendendo la procedura di gara illegittima.

Nello specifico, l'ID edilizia individuata come esclusiva non appare coerente con la tipologia d'intervento che s'intende affidare. A ciò si aggiunga che risulta omessa l'indicazione delle seguenti prestazioni del livello progettuale definitivo: QbII.01,3,5.

Infine, è opportuno segnalare che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, I. n. 120/2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali», nel caso di applicazione, quale criterio di aggiudicazione, del minor prezzo, è obbligatorio procedere all'esclusione automatica delle offerte che appaiono anomale, qualora ne siano pervenute in numero pari o superiore a 5.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo Valsecchi)

II PRESIDENTE

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.





Al RUP Geom. Marco Maccarone operepubbliche@comune.bucchianico.ch .it

e p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Chieti ordine.chieti@ingpec.eu



Oggetto:

Pratica CNI n°3369118 – "Procedura aperta telematica per l' affidamento di servizi tecnici attinenti all'architettura e ingegneria relativamente all' aggiornamento del progetto definitivo ed alla redazione del progetto esecutivo, nonché' il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la d.l. ed attività connesse, per l'intervento scuola amata - demolizione e ricostruzione in fasi parziali della scuola dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado e rigenerazione dello spazio ove è situato il plesso scolastico istituto comprensivo di Bucchianico"

Spett.le

Come noto, secondo la previsione di cui all'art.14 comma 1 lett. c del d.lgs. 56/2017 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), negli appalti per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto "Parametri" (D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara.

Si segnala anche che l'ANAC, già con le Linee Guida n.1/2016, aveva precisato che:

- al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
- per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi (Cap. III par.2.2). Ciò permette non solo ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato e l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, ma è anche propedeutico alla determinazione della procedura di gara.

Orbene, per quanto è stato possibile constatare alla luce della documentazione esaminata, si evince che:

le modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di gara **non risultano chiare** e, pertanto, **non è possibile verificare** se tale corrispettivo sia stato o meno correttamente calcolato secondo i parametri indicati nel D.M. 17/06/2016.

Nello specifico, appare illegittima l'applicazione di un ribasso percentuale sull'importo da porre a base d'asta calcolato ai sensi del citato DM. Al riguardo, appare opportuno precisare che non trova rilievo quanto indicato nella circolare del Presidente della Regione Abruzzo n. 189416/SQ del 17.05.2015. L'attuale quadro ordinamentale, infatti, al fine di determinare correttamente la base d'asta per l'affidamento di un servizio di ingegneria e architettura impone il rispetto di quanto contenuto all'art. 24 del d. Igs. n. 50/2016 nonché, dal DM 17/06/2016.

Pertanto, alla luce delle criticità riscontrate, si chiede a Codesta spettabile Amministrazione di sospendere la procedura in oggetto al fine di apportare le dovute modifiche all'avviso.

Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Ing. Angelo(Valsecchi)

II PRESIDENTE

N.B. Chiediamo cortesemente di riportare nell'oggetto della Vs. lettera di risposta il n° della pratica CNI.